

**AL GIUDICE DI PACE
DI TORINO**

Oggetto: ricorso avverso il verbale n., elevato dalla Polizia Stradale di Torino in data per asserita violazione dell'art. 149, commi 1 e 4, del codice della strada.

Il sottoscritto (C.F.:), nato il a e residente a, via, n., quale proprietario e conducente dell'autovettura Fiat propone

OPPOSIZIONE

avverso il verbale di accertamento n., elevato dalla Polizia Stradale di Torino in data per asserita violazione dell'art. 149, commi 1 e 4, del codice della strada.

Secondo la Polizia Stradale il sottoscritto, alla guida dell'autovettura di sua proprietà, *"ha violato l'art.149, commi 1 e 4, del C.d.S. poiché: durante la marcia non teneva, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale da garantire l'arresto tempestivo atto ad evitare la collisione con il veicolo che lo precedeva"*.

La presunta violazione sarebbe stata accertata in data, alle ore, in territorio del Comune di Torino S.S. altezza km 21 + 500 direzione, a seguito dei rilievi in ordine all'incidente stradale per tamponamento dell'autovettura che precedeva. Il sottoscritto viaggiava a velocità normale e il tamponamento è avvenuto per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo che lo precedeva, il quale ha effettuato una frenata imprevista e imprevedibile, tanto che il sottoscritto, pur frenando, non è riuscito ad evitare l'impatto.

CHIEDE

in via principale: che sia annullata la violazione contestata, con ogni conseguente provvedimento; spese rifuse o, quantomeno, compensate;

in subordine: nell'ipotesi di rigetto del ricorso, la sanzione sia determinata nella misura minima prevista dalla legge;

in via istruttoria: sia ordinato all'Amministrazione resistente la produzione degli atti relativi all'accertamento.

Allegati: 1) verbale opposto con relata di notifica.

Torino,

➤ **Commento**

Per il disposto dell'art. 149, comma 1 del vigente codice della strada il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire **in ogni caso** l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede. L'avvenuta collisione pone – quindi – a carico del conducente medesimo una presunzione *de facto* d'inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.

Ove un veicolo si immetta da una strada secondaria su quella in cui circola l'auto tamponante così repentinamente da provocare il tamponamento, non è configurabile il mancato rispetto della distanza di sicurezza [cfr. Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2011, n. 22406].